



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7
24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax 035-238462

Repertorio numero 68561

Raccolta numero 32192

ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 8 (otto) maggio 2023 (duemilaventitré).

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, alla presenza di

Tironi Eliana, nata a Bergamo il 28 settembre 1974, residente ad Almenno San Salvatore (BG), via Val d'Imagna n.3,

Capelli Giulia, nata a Bergamo il 30 maggio 1992, residente a Brembate di Sopra (BG), via Marconi n.6,

testi richiesti, note ed idonee ai sensi di legge come mi confermano, è presente il signor

Brambilla Attilio, nato a Vaprio d'Adda (MI) il 12 giugno 1961, codice fiscale BRM TTL 61H12 L667L, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione subito detta, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, e che, agendo nella sua veste e qualifica di presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante della Fondazione

"FONDAZIONE ALFAPARF MILANO ENTE FILANTROPICO ETS"

in forma abbreviata anche solo

"FONDAZIONE ALFAPARF"

con sede legale in Osio Sotto (BG), via Ciserano SNC, codice fiscale 95256550161, munito dei necessari poteri in forza di delega contenuta nel verbale assembleare a mio rogito in data 16 marzo 2023 n.68294/32043 rep., registrato a Bergamo il 21 marzo 2023 al n.11826 Serie 1T, il quale, in nome e per conto della detta Fondazione, stipula quanto segue.

Premesso

- che con atto in data 16 marzo 2023 n.68294/32043 rep., registrato a Bergamo il 21 marzo 2023 al n.11826 Serie 1T, è stata costituita la Fondazione, senza scopo di lucro, denominata "FONDAZIONE ALFAPARF MILANO ENTE FILANTROPICO ETS" o in forma abbreviata anche solo "FONDAZIONE ALFAPARF";
- che in sede di costituzione è stato adottato il testo di statuto composto da n.26 (ventisei) articoli;
- che al presidente del consiglio e a ciascuno dei componenti del consiglio stesso, tutti in via tra loro disgiunta, veniva attribuito ogni potere e facoltà, per presentare alla competente Autorità domande o istanze volte all'iscrizione della Fondazione nel RUNTS con contestuale conseguimento della personalità giuridica, più in generale, per il perfezionamento in ogni competente sede e ufficio della pratica di adozione da parte della Fondazione della qualifica di ETS a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, incluso il potere di apportare all'atto costitutivo e al suo statuto allegato le modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dall'Autorità adita o che risultassero comunque necessarie od opportune;

Registrato

Agenzia delle Entrate

Ufficio Bergamo

il 9 maggio 2023

al n. 19743

Serie 1T

Euro 245,00

- che la FONDAZIONE ALFAPARF MILANO ENTE FILANTROPICO ETS ha necessità, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, di apportare alcune modifiche allo statuto allegato sotto la lettera "B" al verbale a mio rogito in data 16 marzo 2023 n.68294/32043 rep., anzi citato.

Tutto ciò premesso

il signor Brambilla Attilio, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della FONDAZIONE ALFAPARF MILANO ENTE FILANTROPICO ETS, suddetta, munito dei necessari poteri in forza dell'autorizzazione attribuitagli con verbale assembleare in data 16 marzo 2023 n.68294/32043 rep., più volte citato, ottenuto il consenso dei soci fondatori "JUNIOR S.R.L.", codice fiscale e Partita IVA 11294070963, "BEAUTY & BUSINESS S.P.A.", in acronimo B & B S.P.A., codice fiscale e Partita IVA 03261470961 e "AB S.R.L.", codice fiscale 11294050965 e Partita IVA 11294050965, dichiara:

* di integrare l'**art.1** per aggiungere alla denominazione in forma abbreviata della Fondazione anche la locuzione "ENTE FILANTROPICO", così da uniformarla alla denominazione estesa; pertanto la nuova denominazione, in forma abbreviata, sarà **"FONFAZIONE ALFAPARF ENTE FILANTROPICO"**; fermo ed inalterato il resto;

* di meglio precisare all'**art.6** in tema di patrimonio della Fondazione che: (i) ai sensi di quanto disposto dall'art 8, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, (ii) sono da considerarsi ipotesi di distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art.8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 e (iii) gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali;

* di integrare l'**art.8** in tema di esercizio finanziario per (i) meglio specificare il richiamo all'art.13 del D.Lgs. 117/2017, (ii) prevedere che qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno e (iii) specificare che nei casi previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, redigere il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge;

* di inserire un nuovo **art.8-bis** al fine di disciplinare la redazione del bilancio sociale, a cura del consiglio di amministrazione (qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 1 (uno) milione di euro), secondo le linee guida di cui all'art.14, comma 1, del D.Lgs. 117/2017; bilancio che sarà poi da sottoporre all'Assemblea

dei Fondatori per la sua approvazione;

- * di integrare l'**art.13** in tema di esclusione e recesso per meglio disciplinare il procedimento stesso di esclusione;

- * di modificare l'**art.15** in tema di Assemblea dei Fondatori per precisare (i) che per le delibere inerenti le materie di cui alle lettere n) e o), e precisamente la modifica dello statuto e l'estinzione della Fondazione con conseguente devoluzione del patrimonio, è richiesto il quorum deliberativo della maggioranza dei tre quarti dei voti esprimibili e (ii) alla lettera d) che tra le sue competenze rientra anche l'approvazione del bilancio sociale qualora redatto;

- * di integrare l'**art.23** in tema di Assemblea dei Sostenitori per meglio disciplinarne il ruolo e la funzione;

- * di modificare l'**art.24** in tema di estinzione della Fondazione per meglio precisare, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 117/2017, che il patrimonio residuo della fondazione potrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione o comunque a fini di pubblica utilità, prioritariamente operanti nello stesso territorio o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dei pareri obbligatori previsti per legge sono nulli.

Fermo ed inalterato il resto.

* * *

Per gli adempimenti di legge si allega al presente atto sotto la **lettera "A"** il testo aggiornato dello statuto, sempre costituito da n.26 (ventisei) articoli, statuto che, omessane la lettura a richiesta dell'intervenuto che dichiara di conoscerlo, resta debitamente approvato e sottoscritto a conferma dallo stesso e dalle testi con me Notaio.

* * *

Tutte le spese e le imposte inerenti e conseguenti al presente atto integrativo sono assunte dalla Fondazione, che richiede tutte le agevolazioni conseguibili.

* * *

Ribadito l'incarico al Notaio rogante per compiere ogni atto, pratica o formalità per il perfezionamento del presente atto, in particolare (i) per la presentazione di domande e documentazioni alle competenti Autorità, (ii) per richiedere l'iscrizione presso il RUNTS con contestuale acquisizione della personalità giuridica, con tutte le facoltà necessarie, (iii) per presentare tutta la documentazione richiesta (inclusa quella contabile, patrimoniale e finanziaria) e fornire tutti i dati/elementi necessari per implementare la domanda di iscrizione.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su sette pagine di due fogli è stato letto da me Notaio al signo-

re qui intervenuto, alla presenza delle testi, signore che da me interpellato lo approva e lo sottoscrive con le testi e con me Notaio alle ore nove.

firmato: Brambilla Attilio

firmato: Tironi Eliana

firmato: Capelli Giulia

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)

Allegato "A" al n. 68561/32192 Repertorio

"FONDAZIONE ALFAPARF MILANO ENTE FILANTROPICO ETS"

STATUTO

Art.1 - Costituzione

È costituito, ai sensi del presente Statuto, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto forma di Fondazione, l'Ente Filantropico denominato:

"FONDAZIONE ALFAPARF MILANO ENTE FILANTROPICO"

Previa iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alla denominazione sopra indicata si aggiungerà l'acronimo "ETS" così che l'Ente acquisirà la seguente denominazione:

"FONDAZIONE ALFAPARF MILANO ENTE FILANTROPICO ETS"

L'Ente potrà far uso della denominazione in forma abbreviata:

"FONDAZIONE ALFAPARF ENTE FILANTROPICO".

Esso risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dalle disposizioni normative citate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, nemmeno indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Le finalità della Fondazione si esplicano in campo nazionale e all'estero.

La Fondazione ha una durata illimitata nel tempo ed è disciplinata dal presente Statuto.

L'utilizzo dell'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, potrà avvenire solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.2 - Sede, delegazioni ed uffici

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Osio Sotto (BG), che risulterà dal Registro in cui sarà iscritta.

Eventuali variazioni di indirizzo all'interno del predetto Comune sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e non costituiscono variazioni dello Statuto salvo l'obbligo di comunicazione delle stesse ai competenti Uffici.

Con delibera dell'Assemblea dei Fondatori, la Fondazione potrà modificare la sede.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, trasferire o sopprimere anche altrove, in Italia, uffici amministrativi, delegazioni e rappresentanze, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art.3 - Valori, scopi e attività

La Fondazione si ispira ai principi e ai valori della centralità della persona, della giustizia e della carità.

Essa non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità

di interesse generale, di solidarietà, di utilità sociale, didattiche e di promozione umana in favore di categorie svantaggiate, nonché di valorizzazione dell'arte e della cultura.

La Fondazione persegue le predette finalità, secondo i propri mezzi, mediante le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art.5, comma 1, **lettera d)**, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281, ai sensi dell'art.5, comma 1, **lettera e)**, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art.5, comma 1, **lettera f)**, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, ai sensi dell'art.5, comma 1, **lettera u)**, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;

- attivazione e gestione di servizi di qualsiasi genere a favore delle persone, che consentano il miglioramento delle loro qualità di vita;

- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;

- partecipare ad associazioni, fondazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Ente medesimo; l'Ente potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Ente;

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Ente, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addet-

ti e il pubblico;

- istituire premi, borse di studio;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività ed assumere ogni altra iniziativa che sia necessaria al raggiungimento dei predetti fini.

La Fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale e politica.

La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si potrà avvalere di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, secondo quanto previsto dalle leggi in materia.

Art.4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art.3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.117/2017, tra le quali:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o in ogni altro diritto reale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) promuovere e gestire la formazione del personale impiegato all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e la formazione comunque connessa all'attività istituzionale in quanto accessoria per natura e integrativa di quest'ultima;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia in linea con gli scopi statutari;
- f) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, anche consortili, nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché la partecipazione non comporti l'assunzione di responsabilità illimitata; partecipare agli enti predetti per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

h) promuovere la raccolta fondi e la richiesta di contributi pubblici e privati, da destinare al per seguimiento degli scopi della Fondazione, anche concorrendo a progetti di Istituzioni pubbliche e private.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Art.5 - Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi della legislazione in materia.

Art.6 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o da beni mobili ed immobili, o da altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti Fondatori e/o dai Sostenitori;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate e dai residui di gestione non utilizzati o non trasferiti ai successivi esercizi, che, con delibera del consiglio di Amministrazione e approvazione dell'Assemblea dei Fondatori, possono essere destinati ad incrementare il Patrimonio;
- da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

L'ammontare del Fondo di Dotazione è stabilito in Euro 30.000,00 (trentamila/00).

Quando risulta che il patrimonio minimo, previsto dalla Legge, è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o l'estinzione dell'ente.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.8, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Sono da considerarsi ipotesi di distribuzione indiretta di u-

tili le fattispecie di cui all'art.8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.

Art. 7 - Mezzi finanziari

La Fondazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali contributi, donazioni (provenienti da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private), lasciti o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinati ad incrementare il Patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, non espressamente finalizzati all'incremento del Patrimonio;
- dai contributi dei Fondatori, dei Partecipanti Fondatori e dei Sostenitori, in qualsiasi forma concessi, non espressamente finalizzati ad incrementare il Patrimonio;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura che non sia espressamente destinata ad incremento del Patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, con modalità idonee a preservarne il valore, ad ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo.

Si richiama, inoltre, quanto previsto dagli articoli 7 e 10 del D. Lgs. n.117/2017.

Art.8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo accompagnato da una relazione sull'attività da svolgere, ed entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, completo dei documenti obbligatori e della relazione del Revisore, con le modalità previste dall'art.13 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio consuntivo d'esercizio dovranno essere trasmessi ai Fondatori e ai Partecipanti Fondatori 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea di approvazione. L'Assemblea si pronuncerà sul bilancio economico di previsione entro il 15 dicembre e su quello consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione

del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno. Nella redazione del bilancio dovranno essere seguiti i principi previsti dalla legislazione in materia. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Nei casi previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, redigere il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Art. 8 bis - Bilancio sociale e informativa sociale

La Fondazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 1 (uno) milione di euro, deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida di cui all'art.14, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

In tali casi, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

La Fondazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art.9 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Fondatori;
- Sostenitori.

Art.10 - Fondatori

Sono "Fondatori":

- la società "Beauty & Business S.p.A.", con sede legale in Milano, via Cesare Cantù n. 1, C.F. 03261470961;
- la società "Junior S.r.l", con sede legale in Milano, Galleria San Babila n. 4/b, C.F. e P. IVA 11294070963;
- la società "AB S.r.l.", con sede in Milano, Galleria San Babila n. 4/b., C.F. e P. IVA 11294050965.

Art.11 - Partecipanti Fondatori

Possono divenire "Partecipanti Fondatori", nominati tali con delibera inappellabile adottata dall'Assemblea dei Fondatori, come previsto dall'art.15, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, tutte le persone, fisiche e/o giuridiche e gli Enti che ne facciano richiesta, dichiarino di condividere le finalità della Fondazione, si impegnino espressamente a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento di cui infra e contribuiscano alla vita della medesima e alla

realizzazione dei suoi scopi in modo analogo a quello dei Fondatori, mediante apporti di beni e/o di denaro.

L'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deve approvare il Regolamento che disciplina i criteri e le modalità per assumere la qualifica di Partecipante Fondatore.

Art.12 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante:

- versamento una tantum di contributi in denaro, annuali o pluriennali;
- prestazione di lavoro volontario;
- donazione di beni materiali od immateriali.

Il tutto nelle forme e nella misura stabilite, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

I Sostenitori devono impegnarsi espressamente a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento.

Art.13 - Esclusione e recesso

La qualifica di Partecipante Fondatore (di seguito anche "Partecipante") e di Sostenitore dura per tutto il periodo in cui il Partecipante e il Sostenitore agisce in coerenza con il presente Statuto e risulta adempiente agli obblighi previsti dallo Statuto, dal Regolamento e/o prescritti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Fondatori decide l'esclusione dei Partecipanti Fondatori e dei Sostenitori con delibera adottata con le maggioranze di cui all'art.15, con l'esclusione dal voto dell'eventuale interessato. In ogni caso è necessaria l'approvazione di tutti i Fondatori.

L'esclusione dalla Fondazione può essere deliberata per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- condotta incompatibile con i principi contenuti nell'art.3 del presente Statuto;
- inadempimento degli obblighi di effettuare le contribuzioni e/o le prestazioni previste nel presente Statuto o nel Regolamento o prescritte dal Consiglio di Amministrazione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- decesso o estinzione del soggetto/ente giuridico;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

L'Assemblea dei Fondatori dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento di esclusione, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della esclusione ed assegnando termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato, l'Assemblea dei Fondatori valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva.

La decisione della esclusione deve essere adeguatamente motivata e comunicata senza indugio al soggetto escluso a mezzo di raccomandata A.R. o di PEC al suo domicilio; entro i 10 (dieci) giorni successivi, il partecipante interessato può proporre istanza di riesame della delibera di esclusione ad un Arbitro Unico, che sarà designato dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale deve decidere sull'istanza entro 60 (sessanta) giorni; l'istanza sospende gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura di riesame, che si conclude con provvedimento non impugnabile.

I Partecipanti Fondatori e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, dandone preavviso scritto al Consiglio di Amministrazione 30 giorni prima, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte e gli impegni di contribuzione relativi all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione o comunicato il recesso.

In nessun caso il soggetto escluso o receduto può ripetere le somme apportate alla Fondazione, a qualsiasi titolo, né ha alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

La perdita della qualifica di Partecipante o di Sostenitore comporta automaticamente il venir meno delle eventuali deleghe conferite al Partecipante o Sostenitore.

I Fondatori non possono essere in nessun caso esclusi dalla Fondazione.

Art.14 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- l'Assemblea dei Sostenitori;
- il Presidente onorario.

Art.15 - Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori è da intendersi come Assemblea di cui fanno parte i Fondatori e, qualora esistenti, i Partecipanti Fondatori.

Ai predetti è attribuito il diritto di esprimere un voto ciascuno, mediante il proprio legale rappresentante o delegato munito di apposita delega.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soggetti rappresentanti la maggioranza dei voti esprimibili e delibera a maggioranza semplice. In ogni caso è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei voti esprimibili per le decisioni relative alle materie infra descritte alle lettere n) e o).

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'adunanza, fatti salvi i casi di urgenza motivata per i quali il preavviso è di tre giorni.

Essa può altresì essere convocata su richiesta di un numero

di membri che ne rappresenti la maggioranza.

L'assemblea è validamente costituita, anche senza preventiva convocazione, quando siano presenti tutti gli aventi diritto e gli stessi si dichiarino sufficientemente informati degli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea:

- a) definisce gli indirizzi generali e valoriali dell'attività della Fondazione;
- b) approva il piano industriale pluriennale della Fondazione;
- c) approva entro il 15 dicembre di ciascun anno il bilancio preventivo per l'anno successivo, proposto dal Consiglio di Amministrazione nei quindici giorni precedenti;
- d) approva il bilancio consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile) e delibera sull'incremento del Patrimonio come da art.6 del presente Statuto; approva, se redatto, il Bilancio Sociale;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto dal successivo articolo 16;
- g) nomina e revoca l'Organo di Controllo a sensi dell'articolo 22 del presente Statuto;
- h) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento relativo ai criteri e alle modalità per assumere la qualifica di Partecipante Fondatore e Sostenitore e per il rinnovo della medesima, nonché il Regolamento dei lavori assembleari;
- i) nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i nuovi Partecipanti Fondatori;
- j) nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i Sostenitori;
- k) delibera l'esclusione dei Partecipanti Fondatori e dei Sostenitori;
- l) nomina e revoca il Presidente Onorario;
- m) delibera l'acquisto e la cessione di attività o di rami di esse, o relativi conferimenti;
- n) approva le modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
- o) approva la proposta di estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo, tenuto conto di quanto previsto dalle norme in materia, nonché le proposte di trasformazione, fusione o scissione della Fondazione;
- p) delibera il compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere ragionevolmente contenuto in considerazione delle finalità e dello scopo non lucrativo della Fondazione e che dovrà comunque essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze, nei limiti previsti dall'art.8, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 117/2017 e da conteggiare, per coloro che abbiano un rapporto di collaborazione, subordinato o meno, con l'Ente, in aggiunta agli altri compensi percepiti.

L'assemblea dei Fondatori e/o i Fondatori possono richiedere al Consiglio di Amministrazione le informazioni relative all'amministrazione della Fondazione, nonché prendere in visione tutti gli atti ad essa relativi.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Qualora, ove consentito dalla legge, l'assemblea sia tenuta interamente da remoto, la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, in deroga a quanto sopra.

Art.16 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da due a dodici componenti nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Si applica l'art. 2382 del Codice civile.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, salvo revoca o dimissioni prima della scadenza del mandato, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina degli stessi, e sono rieleggibili.

A titolo esemplificativo costituiscono giusta causa di revoca la dolosa o negligente violazione da parte degli Amministratori di quanto previsto nel bilancio preventivo e la grave o ripetuta inosservanza delle norme di legge e degli indirizzi generali della Fondazione definiti dall'Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, dovrà essere tempestivamente convocata l'Assemblea, che provvederà alla sostituzione del consigliere mancante, che durerà in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo amministrativo.

Qualora vengano meno uno o più membri in carica, l'intero Consiglio decade e la cessazione è differita al momento della ricostituzione dell'organo amministrativo. In tal caso, per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea dei Fondatori a cura dell'organo amministrativo o, in caso di inerzia di quest'ultimo, dall'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo il compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea dei Fondatori come previsto dall'art.15 lettera p) del presente Statuto.

In ogni caso sono dovuti i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

Art.17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- nominare il Presidente, in conformità a quanto previsto all'art.16 dello Statuto, e il Vice Presidente;
- proporre il piano industriale pluriennale nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- proporre all'Assemblea dei Fondatori le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi, predisporre il bilancio preventivo;
- predisporre lo schema del bilancio consuntivo di esercizio, accompagnato dalla relazione sull'attività svolta e sull'andamento della gestione, avendo cura di attenersi alle regole di un'ordinata contabilità nonché, per quanto applicabile, a quanto previsto dalla normativa in materia e dal Codice civile;
- predisporre il bilancio infrannuale al 30 giugno accompagnato dalla relazione semestrale sull'andamento della gestione;
- predisporre il bilancio sociale richiamando sul punto quan-

to previsto dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017;

- nominare o revocare il Direttore, determinarne i poteri e le deleghe, stabilire il suo compenso e provvedere, all'occorrenza, all'assunzione degli altri eventuali provvedimenti che si rendessero necessari nel corso del rapporto. Il Direttore è nominato per la medesima durata del Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato dal Consiglio successivo, senza limite di mandati;
- deliberare in ordine all'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, eredità e legati;
- disporre gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e il più sicuro e conveniente impiego del Patrimonio in altri valori mobiliari, sulla base di un Regolamento approvato dall'Assemblea dei Fondatori;
- deliberare l'acquisto, l'alienazione, la permuta, il compimento di atti di disposizione in genere aventi ad oggetto beni immobili o partecipazioni, nonché la stipula di contratti di leasing immobiliare;
- deliberare la concessione di avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche e qualsiasi garanzia;
- contrarre mutui e aperture di credito;
- deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvedere all'istituzione, all'ordinamento degli uffici della Fondazione ed alla definizione dell'organico;
- predisporre i regolamenti interni finalizzati al miglior funzionamento della Fondazione, da sottoporre, se richiesto, alla approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
- predisporre il Regolamento per la accettazione e nomina dei Partecipanti Fondatori e dei Sostenitori, da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori;
- proporre eventuali modifiche statutarie;
- istituire, trasferire o sopprimere, uffici amministrativi, delegazioni o rappresentanze, come da art.2 del presente Statuto;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto o dall'Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi, anche processuale, avanti qualsiasi giurisdizione civile, penale, amministrativa, tributaria, ordinaria e speciale (ivi compresa la facoltà di presentare querele, promuovere azioni e istanze giudiziarie, in qualsiasi sede, fase, stato e grado, in ogni giurisdizione anche sovranazionale o internazionale, ed anche in sede di revocazione e cassazione, e di

nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti) spetta: (i) al Presidente del Consiglio di Amministrazione; (ii) al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente; (iii) ai Consiglieri delegati, se nominati, nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

Art.18 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia necessario e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da un numero di membri rappresentanti la maggioranza dei Consiglieri in carica.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, del luogo e dell'orario della seduta, e deve essere comunicata con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Anche in assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica.

Le eventuali proposte di modifiche allo Statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole di due terzi dei componenti il Consiglio.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato l'Organo di Controllo e vi assiste, senza diritto di voto, il Direttore che cura, di regola, la redazione del verbale delle riunioni in qualità di segretario. In caso di assenza o impedimento del Direttore, i verbali vengono redatti dalla persona designata dal Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro verbali.

Art.19 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio, con i più ampi poteri per atti urgenti di ordinaria amministrazione e di attuazione del programma predisposto dal Consiglio.

Inoltre, il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- provvede ai rapporti con le autorità tutorie; convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile, al Consiglio di Amministrazione per la ratifica, fermo quanto previsto all'articolo 15 riguardante le prerogative dell'Assemblea.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente se nominato o, in mancanza, il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.

Art.20 - Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori.

Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro alla Fondazione.

La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Il Presidente Onorario non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee dei Fondatori, propone iniziative inerenti la vita della Fondazione.

Il Presidente Onorario deve accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno, nonché condividere gli scopi di cui all'articolo 3.

Art.21 - Il Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, stabilendone le responsabilità e la durata dell'incarico, senza che sia incompatibile con altre funzioni della Fondazione.

Il Direttore, ove nominato, sarà il responsabile operativo dell'attività della Fondazione, provvedendo, in particolare, alla gestione amministrativa della Fondazione e all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché degli atti del Presidente, partecipando, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.22 - L'Organo di Controllo

La Fondazione nomina un Organo di Controllo monocratico a scelta dell'Assemblea dei Fondatori.

Al componente dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Il componente dell'Organo di Controllo deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n.117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, predisposto se obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto Legislativo.

La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nei casi previsti dall'art.31 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo esamina altresì le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche con cadenza almeno trimestrale.

L'Organo di Controllo riferisce al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione.

L'attività dell'Organo di Controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art.23 - Assemblea dei Sostenitori

L'Assemblea dei Sostenitori è costituita dai Sostenitori di cui all'art.12 del presente Statuto e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione, per prendere conoscenza delle risultanze economiche della gestione e per la formulazione di proposte e osservazioni inerenti alle attività ed iniziative che la Fondazione intende perseguire nel corso dell'esercizio successivo.

All'Assemblea partecipano i legali rappresentanti dei Fondatori o un loro delegato munito di apposita delega scritta.

Essa è validamente costituita in assemblea qualunque sia il numero dei partecipanti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei Sostenitori è organo consultivo a cui compete esprimere pareri e formulare proposte, senza alcun vincolo per gli altri Organi della Fondazione, in merito:

- alle attività, progetti e obiettivi della Fondazione, già previsti o da stabilire, ed alla loro conformità con gli scopi dell'ente;
- alla pianificazione economica e strategica dell'ente;
- all'organizzazione amministrativa e gestionale della Fondazione.

Prima dell'inizio dei propri lavori, l'Assemblea procederà in ogni seduta alla designazione di un coordinatore tra i partecipanti che presiederà l'attività dell'Assemblea stessa.

Art.24 - Estinzione

L'Assemblea dei Fondatori delibera la proposta di estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità competente, la nomina di uno o più liquidatori, come ammesso dall'art.11 delle Disp. Att. del Codice Civile, verrà effettuata dal Presidente o, in caso di impossibilità, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, che provvederà alle necessarie comunicazioni alle autorità.

Ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 117/2017, il patrimonio residuo della Fondazione potrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione o comunque a fini di pubblica utilità, prioritariamente operanti nello stesso territorio o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dei pareri obbligatori previsti per legge sono nulli.

Art.25 - Modifiche e clausola di rinvio

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nell'apposito Registro.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n.117/2017, alle relative norme attuative e regolamentari, alle disposizioni del Codice civile ed alle altre norme di legge vigenti o emanande in materia di Enti del Terzo Settore.

Art.26 - Controversie

Tutte le controversie relative al presente Statuto, che non possano essere risolte amichevolmente, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, verranno sottoposte a preventivo tentativo di conciliazione ed in caso di esito negativo della conciliazione verranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria, indicandosi a tal fine come competente in via esclusiva il Foro del Tribunale di Milano.

firmato: Brambilla Attilio

firmato: Tironi Eliana

firmato: Capelli Giulia

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)